

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità agli articoli 4, 15,16, 17, 18 dello Statuto Sociale e delle norme vigenti.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.

E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti d'attuazione.

E' tassativamente escluso l'esercizio di qualsiasi attività riservata per legge a soggetti bancari e/o finanziari.

Art. 2

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 4.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Art. 3

I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601, e successive modificazioni (in particolare ex art. 10, legge 31 gennaio 1992, n° 59).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza d'eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994 ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

Fermo restando quando previsto dalle norme che disciplinano la raccolta del risparmio per le società cooperative, l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non potrà in nessun caso eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale.

Art. 4

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 (obblighi di trasparenza).

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro oggetto debitamente autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione.

Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente regolamento.

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito ed in base alle caratteristiche dello stesso, così come definite dal successivo art. 11, al socio prestatore saranno rilasciati uno o più documenti nominativi e non trasferibili a terzi, numerati progressivamente e denominati "libretto nominativo di prestito sociale non trasferibile" (di seguito "libretto").

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio, suddivise per libretto.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione. Sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebiti di spese e gli accrediti d'interessi in occasione della prima presentazione.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Art. 5

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazione di versamento e/o prelievo con l'esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

Art. 6

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione d'eventuali verifiche contabili.

Art. 7

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta dal socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulta che il documento smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa è libera da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

Art. 8

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di due giorni dal momento della richiesta del socio. In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa ridurre il preavviso che però non potrà mai essere inferiore a 24 ore dalla richiesta di rimborso.

Art. 9

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni. I Versamenti effettuati a mezzo assegno sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari.

Per le operazioni di deposito o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Art. 10

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data d'interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo s'applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. del Codice Civile.

Art. 11

Il tasso d'interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3 ai fini del mantenimento dei requisiti di legge.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare, sempre nei limiti stabiliti dal precedente art. 3, tassi differenziati in base:

- al vincolo annuale di durata del prestito sino al 31 dicembre ,
- al prestito libero senza vincoli di durata ,
- al ritiro anticipato di prestiti vincolati ,
- all' ammontare del prestito .

Il ritiro anticipato di prestiti vincolati determinerà automaticamente la modifica del tasso di interesse con applicazione per l'intero periodo del tasso previsto "per ritiro anticipato del prestito vincolato".

Solo per il primo anno di adesione, il vincolo sottoscritto s'intende assolto con il permanere delle somme sino al 31 dicembre dell'anno di adesione qualunque sia la data di versamento.

Per gli anni successivi al primo per ottenere il tasso previsto per i prestiti vincolati con decorrenza 1 gennaio il Socio prestatore dovrà sottoscrivere il vincolo entro il 28 febbraio di ciascun anno.

In mancanza di sottoscrizione del vincolo, sarà applicato il tasso previsto per il prestito libero senza alcuna penalizzazione. Agli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati in corso d'anno sarà applicato lo stesso tasso previsto per l'opzione in precedenza sottoscritta. E' ammessa, per singolo socio, la coesistenza di prestiti vincolati e non vincolati .

Art. 12

In caso di variazione del tasso d'interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con apposita comunicazione scritta fatta presso il domicilio indicato nel Libro Soci. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento e fino al giorno del prelevamento.

Gli interessi sono conteggiati ed accreditati alla fine d'ogni esercizio della Cooperativa e potranno essere ritirati o capitalizzati. Se per effetto della capitalizzazione degli interessi il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente art. 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso d'estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati fino al giorno stesso della chiusura del rapporto.

Art. 14

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

Art. 15

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e senza fini di speculazione privata.

Art. 16

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui s'effettua la raccolta.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente regolamento tutte le modificazioni che fossero richieste dall'entrata in vigore di nuove norme di legge e/o nuove disposizioni attuative emanate dall'autorità competente.

Le modifiche avranno efficacia immediata e saranno ratificate nella prima assemblea ordinaria utile.

Art. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento s'applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del dicembre 1994.